



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

Oggetto: interpello CNI n. 1/2019 in merito alle procedure e modalità di somministrazione di corsi di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza.

Rispondiamo relativamente alla possibilità di ritenere i Corsi di aggiornamento Prevenzione Incendi validi anche come aggiornamento RSPP in seguito all'interpello n. 1/2019, presentato al Ministero del lavoro dal CNI, recante i seguenti quesiti:

1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

La preoccupazione di un potenziale pregiudizio sull'organizzazione attuale di corsi in materia di sicurezza, nonostante le autorevoli obiezioni rilevate dal giurista, non ha fondamento. Innanzitutto, si ricorda che il riscontro della Commissione Lavoro ad un interpello non ha efficacia interdittiva, ma puramente informativa.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, l'attività informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assunto un ruolo di particolare rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali. Tale attività può essere esercitata attraverso risposte a quesiti proposti agli organi periferici del suddetto Ministero, ovvero, nella forma di interpello, alla direzione generale per l'attività ispettiva.

In particolar modo, i quesiti rivolti alle direzioni regionali e territoriali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle competenze di cui all'art. 7, lett. c, e all'art. 8, comma 28. L'istituto dell'interpello in materia di previdenza sociale e di lavoro è stato, dunque, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. n. 124/2004, art. 9, che ha concretizzato in parte qua i principi della l. 14 febbraio 2003, n. 30, nel rispetto dei relativi criteri direttivi. I connotati peculiari sono l'attualità e la generalità delle tematiche trattate, nonché la rappresentatività del soggetto qualificato a proporre l'istanza, che non può essere presentata dai cittadini uti singuli, anche perché le parti coinvolte sono molteplici, considerando, altresì, gli interessi dei lavoratori.

Il citato articolo dispone che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, pena l'improcedibilità, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del citato Dicastero.

L'art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 è stato riscritto dal d.l. n. 262/2006, art. 21, quest'ultimo abrogato e sostituito dall'art. 2, comma 113, della l. n. 286/2006, di conversione del decreto. Il testo originale della norma era il seguente: «Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata Direzione generale».

La scelta del legislatore di individuare puntualmente dei soggetti qualificati rappresentativi sul piano nazionale, neanche più provinciale, quali “mediatori” d’istanza tra cittadino e amministrazione, testimonia l’esigenza di scongiurare un utilizzo inadeguato dell’istituto e soprattutto di garantire un’azione ermeneutica efficiente ed efficace. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte a interpellato, per espressa indicazione legislativa, esclude l’applicazione delle eventuali sanzioni penali, amministrative e civili nei confronti di coloro che vengono a trovarsi nella situazione contemplata dalla normativa oggetto di interpretazione.

Nel caso che ci occupa, occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2019, nell’Allegato A titolato “Accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

In risposta ai quesiti proposti dal CNI, contenuti nell’interpellato n. 1/2019, sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione Interpelli ritiene che: “ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP:

a) non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;

b) non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016, che ne differenzia le modalità di attuazione”.

Per quanto precede, non si ravvedono i presupposti per paventare l’opportunità di sospendere l’attività formativa, così come viene proposta dall’ordine territoriale, salvo provvedimenti prescrittivi da parte di autorità pubbliche ovvero della Magistratura.